



## Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

del 19 giugno 2020<sup>1</sup>

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>2</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»,  
depositata il 15 settembre 2017<sup>3</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 2019<sup>4</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 10a*          Divieto di dissimulare il proprio viso

<sup>1</sup> Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

<sup>2</sup> Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

<sup>3</sup> La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

1    FF **2020** 4923

2    RS **101**

3    FF **2017** 5515

4    FF **2019** 2519

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 12<sup>5</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)*

La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 10a è elaborata entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

*Esito della votazione popolare ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 7 marzo 2021<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>7</sup> sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 7 marzo 2021.

31 maggio 2021

Cancelleria federale

<sup>5</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

<sup>6</sup> FF 2021 1185

<sup>7</sup> RS 161.1